OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 16 settembre 2015

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (COM(2015) 341)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento, la cui applicazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2017, è diretta ad abrogare e sostituire la direttiva 2010/30/UE, riguardante l'etichettatura e le informazioni relative ai prodotti connessi all'energia, convertendola in un regolamento, al fine di aggiornare e rafforzare il quadro normativo dell'UE relativo all'etichettatura energetica;

rilevato che l'etichettatura energetica, fornendo informazioni dettagliate sul consumo di energia di prodotti quali per esempio gli elettrodomestici, consente ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli, efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente;

ricordato che la proposta si inserisce nell'ambito delle azioni previste dalla "Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici", presentata dalla Commissione europea il 25 febbraio 2015 (COM(2015) 80) nell'ambito del Pacchetto "Unione dell'energia", e che l'obiettivo dell'Unione europea, fissato dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014, è quello di migliorare del 27% l'efficienza energetica entro il 2030;

considerato che la proposta è accompagnata da un documento di lavoro della Commissione (SWD(2015) 143), relativo alla valutazione *ex post* della direttiva sull'etichettatura energetica e della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, e da una valutazione di impatto (SWD(2015) 139), in cui si stima che entro il 2020 il risparmio energetico annuo (di cui il 15% ascrivibile alle misure di etichettatura) sarà pari a 175 MTEP (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), ossia pari al 19% dei consumi attuali, con un risparmio in bolletta per gli utenti finali ammontante a 100 miliardi di euro l'anno;

considerato che, secondo la citata valutazione *ex post*, i costi di etichettatura e di conformità alle specifiche che sia i fabbricanti che gli utenti finali (nuclei familiari e imprese) devono sostenere inizialmente è ampiamente compensato dai benefici derivanti

Al Presidente della 10^a Commissione permanente S E D E dal risparmio generato dal minor consumo di energia, e che, tuttavia, l'inserimento delle classi A+ e superiori, previsto dalla direttiva 2010/30/UE, si è rivelato meno efficace nell'indurre i consumatori all'acquisto di prodotti di efficienza superiore rispetto alla scala A-G originaria. Inoltre, a causa della debole azione delle autorità di vigilanza nazionali, il 20% dei prodotti è risultato non conforme alle norme sull'etichettatura, con un mancato risparmio energetico del 10%, e la frammentazione dei quadri normativi nazionali ha fatto emergere margini di inefficienza nel mercato dei prodotti sottoposti ad etichettatura energetica;

rilevato che, pertanto, la proposta di regolamento, rispetto al quadro vigente, provvede: all'aggiornamento delle etichette e al riscalaggio delle classi di efficienza energetica; ad istituire una banca dati dei prodotti disciplinati dalla normativa sull'etichettatura energetica che consente di rafforzare la vigilanza degli Stati membri sull'applicazione delle norme; a chiarire gli obblighi in capo alle parti;

rilevato, in particolare, con riguardo all'aggiornamento e riscalaggio delle classi di efficienza energetica, che attualmente la maggior parte dei prodotti presenti sul mercato appartiene alle classi energetiche più elevate, rendendo difficile un confronto fra modelli, e che, pertanto, al fine di stimolare il progresso tecnologico e di permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti, l'etichetta riscalata dovrebbe disporre di classi superiori vuote (A-B), che la maggior parte dei modelli dovrebbero raggiungere almeno dieci anni dopo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi in materia di energia;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto mira a completare l'azione degli Stati membri che sinora non sono stati in grado di conseguire da soli in misura sufficiente gli obiettivi dell'efficienza energetica;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto le misure previste non vanno al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

si invita, infine, la Commissione di merito a considerare che l'approvazione del regolamento europeo comporterà l'abrogazione implicita del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti", nelle parti incompatibili con il nuovo regolamento, ciò al fine di valutare l'eventuale opportunità di un'abrogazione esplicita.

Nadia Ginetti